



REGOLAMENTO SANITARIO

Approvato dalla Giunta Nazionale CONI in data 22 maggio 2025

INDICE

Premessa	pag.3
Art. 1 – Emanazioni e modifiche	pag.3
Art. 2 – Struttura	pag.3
Art. 3 – Medico Federale	pag.3
Art. 4 – Commissione Medica Federale	pag.4
Art. 5 – Responsabile Sanitario del Centro Olimpico Matteo Pellicone	pag.5
Art. 6 – Medici addetti alle Squadre Nazionali	pag.5
Art. 7 – Medici Fiduciari Regionali	pag.5
Art. 8 – Medici Sociali	pag.6
Art. 9 – Settore Parasanitario	pag.6
Art. 10 – Adempimenti dei tesserati	pag.7
Art. 11 – Obblighi e disposizioni	pag.7
Norma Finale	pag.8

Premessa

Il Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Articolo 1 - Emanazioni e modifiche

1. Il Regolamento Sanitario è stato emanato dal Consiglio Federale Nazionale in attuazione di quanto previsto nell'Art. 33 dello Statuto Federale.
2. Il Regolamento Sanitario può essere modificato solo con delibera del Consiglio Federale Nazionale.
3. Le eventuali modifiche al Regolamento Sanitario sono sottoposte all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, comma 5, Lettera I) dello Statuto del CONI.

Articolo 2 - Struttura

1. Il Settore Sanitario Federale è così composto:
 - a) Medico Federale;
 - b) Commissione Medica Federale;
 - c) Responsabile Sanitario del Centro Olimpico Matteo Pellicone;
 - d) Medici addetti alle Squadre Nazionali;
 - e) Medici Fiduciari Regionali;
 - f) Medici Sociali;
 - g) Personale Parasanitario.
2. Tutti gli incarichi previsti nella struttura tecnico-organizzativa federale sono deliberati dal Consiglio Federale Nazionale, su proposta del Presidente della Federazione, ed hanno una durata biennale, salvo decadenza del Consiglio Federale Nazionale, dimissioni o revoca.
3. La richiesta di primo tesseramento federale deve essere corredata dell'attestato di iscrizione (nel caso di Medico), quale Socio Ordinario o Aggregato, alla FMSI per l'anno in corso.
4. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimento di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata o sanzioni per fatti di doping.

Articolo 3 - Medico Federale

1. Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale Nazionale. Egli deve essere specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI come Socio Ordinario.
2. I compiti del Medico Federale sono:
 - a) partecipare alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
 - b) coordinare, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici addetti alle squadre nazionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli Atleti delle squadre nazionali;
 - c) presiedere la Commissione Medica Federale;

- d) disporre e verificare gli interventi sanitari necessari a favore degli Atleti di interesse nazionale ed Olimpico;
- e) programmare valutazioni medico-funzionali e verificare gli accertamenti di idoneità di legge degli Atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- f) programmare valutazioni e controlli della composizione corporea degli Atleti per salvaguardare la salute nelle varie categorie di peso;
- g) organizzare attività di raccolta dati per promuovere lo sviluppo di iniziative a favore della prevenzione della salute degli Atleti;
- h) promuovere iniziative di informazione e prevenzione doping per gli Atleti di Interesse Nazionale ed Internazionale;
- i) organizzare e disporre l'assistenza sanitaria delle Squadre Nazionali durante la preparazione, in occasione dei ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali individuando medici e personale parasanitario addetto;
- j) correlarsi con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad Atleti di Interesse Nazionale.

Articolo 4 - Commissione Medica Federale

1. La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale Nazionale, è composta da un Presidente, che può anche essere il Medico Federale, specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI, e da un numero compreso tra 3 e 9 membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario.
Tutti i membri devono essere scelti tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.
2. I compiti della Commissione Medica Federale sono:
 - a) coordinare l'attività del Settore Sanitario Federale;
 - b) predisporre e proporre al Consiglio Federale Nazionale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
 - c) esercitare attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli Atleti;
 - d) svolgere attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di Atleti ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale Nazionale e/o dal Medico Federale;
 - e) rappresentare la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive;
 - f) fornire consulenza su tematiche cliniche e biologiche e/o su possibili problematiche antidoping;
 - g) proporre e collaborare in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati;
 - h) individuare temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alle discipline sportive federali;
 - i) promuovere, in accordo con i Regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping.

La Commissione Medica Federale può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale Nazionale in relazione a specifiche problematiche.

Articolo 5 – Responsabile Sanitario del Centro Olimpico Matteo Pellicone

Il Responsabile Sanitario del Centro Olimpico Matteo Pellicone è nominato dal Consiglio Federale Nazionale. Egli deve essere specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla FMSI.

I suoi compiti sono:

- a) organizzare e disporre l'assistenza sanitaria di tutti gli Atleti delle Squadre Nazionali, degli Allievi della Scuola Nazionale e di tutti coloro che frequentano il Centro Olimpico Matteo Pellicone;
- b) coordinare gli interventi del Personale Parasitario;
- c) effettuare attività di consulenza sanitaria sugli Atleti di Interesse Nazionale;
- d) partecipare alle valutazioni medico-fisiologiche funzionali degli Atleti di Interesse Nazionale;
- e) fornire agli Atleti stessi informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping;
- f) correlarsi con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici Sociali e/o di fiducia degli Atleti.

Articolo 6 – Medici addetti alle Squadre Nazionali

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale Nazionale. I Medici addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività di consulenza sanitaria su Atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di Atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi Atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, e, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli Atleti.

Articolo 7 - Medici Fiduciari Regionali

1. Per l'organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e del Medico Federale, nomina, per un biennio un Medico Fiduciario Regionale, specialista in Medicina dello Sport e iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario.
2. Il Medico Fiduciario Regionale:

- organizza l'assistenza sanitaria in Regione;
 - fornisce informazione e supporto a società ed Atleti afferenti alla propria Regione;
 - coordina i medici collaboratori e il personale parasanitario disponibile in Regione;
 - partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti;
 - tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione;
 - indica nel territorio collaboratori professionali sanitari, esperti in nutrizione per sport che prevedono categorie di peso, con lo scopo di creare una rete di supporto per la crescita degli Atleti, in armonia con i principi che ne regolano la sana ed equilibrata alimentazione;
 - tiene rapporti con il Medico Federale per un proficuo scambio di informazioni sulle strategie a supporto della tutela della salute dei Tesserati;
 - partecipa a riunioni, anche in modalità online, con gli altri Medici Fiduciari Regionali e con il Medico Federale per confronti sulla tutela sanitaria degli Atleti a livello regionale.
3. La presenza dei Medici Fiduciari Regionali può agevolare l'individuazione di Centri Medici idonei sul territorio regionale per orientare e risolvere problemi sanitari per gli Atleti. Al fine di tutelare la qualità nella risposta sanitaria regionale e di creare una rete a livello nazionale, tali strutture sono sottoposte alla valutazione del Medico Federale per eventuali accrediti o convenzioni.

Articolo 8 - Medici Sociali

1. I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, preferibilmente tra specialisti in Medicina dello Sport e tra gli iscritti alla FMSI, con il compito di supportare le Società Sportive negli adempimenti della tutela sanitaria degli Atleti e nella lotta al doping.
2. I Medici Sociali, in particolare:
 - vigilano, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme federali in tema sanitario;
 - rispettano gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
 - si adoperano nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Articolo 9 – Settore Parasanitario

1. Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).
2. Gli Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal Medico Fiduciario Regionale per l'attività del Comitato Regionale e dal Medico Societario per le attività societarie

Articolo 10 - Adempimenti dei tesserati

1. Coloro i quali svolgono o intendano svolgere, nell'ambito della FIJLKAM, attività sportiva agonistica e non agonistica sono tenuti all'osservanza delle Normative Statali e Regionali inerenti alla tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti e alla loro periodicità. Gli Atleti "Preagonisti" e "Non Agonisti", gli Insegnanti Tecnici e gli Ufficiali di Gara, sono tenuti all'obbligo del certificato medico sportivo per attività non agonistica, fermo restando che non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra, in ottemperanza al Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport del 28.02.2018.

Tutti coloro che praticano attività sportiva agonistica, ai fini della tutela della salute, devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono, secondo le previsioni di cui al Decreto 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" e ss.mm.ii.

I certificati medici di idoneità non agonistica devono essere rilasciati secondo quanto stabilito dalle norme sanitarie vigenti.

2. Il Presidente della Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'Atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società Sportiva stessa.
3. Gli Atleti sono suddivisi in classi di età con inizio dell'attività preagonistica al 3° anno e, ai fini e per gli effetti del D.M. 18.02.1982, di quella agonistica al 12° anno.

Articolo 11 - Obblighi e disposizioni

1. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tenuti all'osservanza di quanto segue:
 - a) documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
 - b) tesserarsi con la Federazione nei ruoli di competenza;
 - c) rispettare lo Statuto e le norme federali;
 - d) impegnarsi ad operare secondo scienza e coscienza;
 - e) svolgere la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.
2. Ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013 e del Decreto del Ministro della Salute del 26 giugno 2017 recante "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche", è fatto obbligo alle Società Sportive dilettantistiche (di cui al comma 11 dell'art. 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 e s.m.i.) della FIJLKAM di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita nelle competizioni e negli allenamenti, oltre che della formazione del personale abilitato.
L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e automatico (DAE) e della sua manutenzione, è a carico della Società Sportiva. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le Società Sportive possono demandare l'onere della

dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso ed alla gestione. Le Società Sportive dovranno garantire la presenza di personale formato e pronto ad intervenire e il rispetto dei Protocolli di Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana, che il CONI adotta nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto del Decreto del Ministro della Salute 18 marzo 2011. L'organizzazione dei corsi di formazione PSSD avverrà attraverso le strutture regionali del CONI che metteranno a disposizione le proprie strutture logistiche, nonché i servizi di segreteria organizzativa, mentre la FMSI provvederà all'effettiva attuazione dell'intero percorso formativo secondo le modalità descritte dalla Convenzione attuativa firmata tra il CONI e la FMSI in data 13.11.2015.

Norma finale

Il presente Regolamento, ai sensi dell'Art. 7, comma 5, Lettera l) dello Statuto del CONI, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
